


LA RAPPRESENTANZA

In linea di massima le parti concludono in prima persona i negozi che li riguardano. Può accadere, però, che, per varie vicende un soggetto acquisti il potere di agire per conto di un altro, abbia, in altri termini, il potere di rappresentarne gli interessi. **La rappresentanza è quell'istituto giuridico, per il quale un soggetto può** (è legittimato a) **compiere uno o più atti in nome e per conto di un altro.**

Tale situazione può nascere per volontà della legge (**rappresentanza legale**) o per volontà delle parti (**rappresentanza volontaria**). Possiamo, dunque, distinguere tra:

1. **RAPPRESENTANZA LEGALE**, che si realizza quando è la legge a prevedere per taluni soggetti (rappresentanti) la legittimazione a porre in essere atti nell'interesse dei rappresentati che sono privi di capacità di agire. Esempio tipico di rappresentanza legale è quella dei genitori nei confronti dei figli minorenni o del tutore nei confronti dell'interdetto.
2. **RAPPRESENTANZA VOLONTARIA**, che nasce dall'accordo tra le due parti e cioè tra rappresentato e rappresentante. Tale accordo è, evidentemente un contratto, che viene definito **mandato** (art. 1703 c.c. " Il Mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra").



Con il contratto di mandato il rappresentante (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del rappresentato (mandante).

Tale contratto, analogo al contratto d'opera, **si presume oneroso**, nel senso che, salvo patto contrario, il mandante è obbligato a retribuire il mandatario per l'attività svolta.

RAPPRESENTANZA DIRETTA E RAPPRESENTANZA INDIRETTA.

Nell'ambito della rappresentanza volontaria si distingue ulteriormente tra **rappresentanza diretta** (o propria) e **rappresentanza indiretta** (o impropria);

- **RAPPRESENTANZA DIRETTA** (corrisponde all'ipotesi del cd. mandato con rappresentanza):

Nella rappresentanza diretta (o propria) il rappresentante (mandatario) agisce **in nome e per conto** del rappresentato (mandante); si dice anche che il rappresentante "**spende il nome**" del rappresentato.


In tali ipotesi, naturalmente, il rappresentante avrà bisogno di dimostrare al terzo con cui contrae, la propria legittimazione ad agire in nome e per conto del rappresentato, dovrà, quindi, essere munito di una **procura**, ovvero, di un atto unilaterale, a firma del rappresentato, con il quale **il rappresentante viene autorizzato**, cioè legittimato, ad agire, appunto, **in nome e per conto del rappresentato**.

All'interno della procura sono pure indicati i limiti del potere di rappresentanza.

La procura viene distinta in: **procura generale**, che permette al rappresentante di compiere tutta una serie di atti, in nome e per conto del rappresentato e **procura speciale**, detta anche procura "**ad rem**", che autorizza il rappresentante al compimento di un unico atto.


Gli **effetti degli atti** compiuti dal rappresentante diretto (nei limiti stabiliti della procura) entreranno immediatamente a far parte della sfera giuridica del rappresentato, senza bisogno di ulteriori interventi da parte del rappresentante.

SCHEMA DELLA RAPPRESENTANZA DIRETTA O PROPRIA



- **RAPPRESENTANZA INDIRETTA** (corrisponde all'ipotesi del cd. mandato senza rappresentanza): nella rappresentanza indiretta o impropria il rappresentante **agisce per conto del rappresentato ma in nome proprio**, cioè **non spende il nome** del rappresentato. Evidentemente quindi nella rappresentanza indiretta manca la procura; gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante entreranno a far parte prima della sfera giuridica del rappresentante stesso e, solo successivamente, verranno trasferiti da questi nella sfera giuridica del rappresentato.

SCHEMA DELLA RAPPRESENTANZA INDIRECTA O IMPROPRIA



IL NUNCIUS COME ESCLUSIVO MEZZO DI TRASMISSIONE DI VOLONTA'

Per concludere distinguiamo, infine, la figura del rappresentante da quella del **nuncius**, vale a dire di quel soggetto il quale viene utilizzato dall'interessato che compie un negozio, soltanto come strumento di trasmissione della propria volontà (**nuncius quasi per litteram**: l'inviato è quasi una lettera). Esempio classico di nuncius è quello utilizzato nei cosiddetti matrimoni per procura, nei quali un soggetto viene utilizzato dai nubendi al solo scopo di manifestare una volontà già totalmente predeterminata.